



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 1/2021

Nel ricorso avverso l'elenco dei candidati all'assemblea zonale elettiva della X Zona per il quadriennio 2021-2024, promosso dal signor Saimon Conti.

*

1. Con ricorso al Segretario Generale della FIV e alla medesima FIV, inoltrato via PEC ai seguenti indirizzi segreteria@federvelapec.it, affarigenerali@federvelapec.it, garantecomportamentosportivo@cert.coni.it, x-zona@federvelapec.it, x-1591@federvelapec.it, asdliberinelvento@pec.it, x-301@federvelapec.it, x-1457@federvelapec.it, avente ad oggetto: «Ricorso avverso l'elenco dei candidati all'assemblea zonale elettiva della X Zona per il quadriennio 2021-2024», il signor Saimon Conti, nella sua qualità di tesserato FIV n. 992773, ha proposto ricorso avverso l'elenco dei candidati all'Assemblea zonale elettiva della X Zona per il quadriennio 2021-2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 A4 dello Statuto federale.

2. Il ricorrente deduce nel suo ricorso che, in data 1.1.2021, la Federazione Italiana Vela, a mezzo del proprio portale *web*, ha pubblicato l'elenco dei candidati per Zona alle Assemblee Elettive Zonali del 16 Gennaio 2021. Le candidature pervenute al Comitato X Zona per le cariche zonali per il quadriennio 2021-2024 erano, per quanto qui interessa, (i) a candidato Presidente X Zona, oltre allo stesso ricorrente, associato al Club Vela Portocivitanova, con tessera FIV 992773, anche il signor Graciotti Vincenzo associato allo Yacht Club Riviera del Conero, con tessera FIV 18010, e (ii) a candidato alla carica di consigliere di zona, fra gli altri, i signori Copertari Gianlorenzo, associato all'ASD Liberi nel Vento, con la Tessera FIV 892229 e Smerchinich Paolo associato al Club Nautico Senigallia con Tessera FIV 117181.

3. Con riguardo ai signori Graciotti, Copertari e Smerchinich, nei cui confronti il ricorso è promosso, il ricorrente deduce quanto segue.

3.1. Entro il termine ultimo di presentazione della candidatura, 31 dicembre 2020, il signor Graciotti Vincenzo si è candidato alla carica di Presidente della X zona per il quadriennio 2021-2024. A tal proposito, il signor Graciotti ha dichiarato di non aver come fonte primaria e prevalente di reddito una attività professionale derivante da attività commerciale collegata alla gestione della Federazione come richiesto dal Modulo B2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alle Cariche Zonali della Federazione Italiana Vela Quadriennio 2021-2024. Il candidato, alla data del 31 dicembre 2020, risulta essere socio accomandatario della SEA TIME S.a.s di Vincenzo Graciotti & C., Società avente come oggetto sociale *«il commercio all'ingrosso e al minuto di natanti e imbarcazioni in genere, relativi accessori, motori e parti di ricambio, articoli sportivi, di capi di abbigliamento e di oggetti di arredamento e di articoli complementari ed affini. La società potrà effet-*

tuare il noleggio, con o senza equipaggio, di natanti a vela e a motore. La società potrà inoltre assumere mandati, con o senza deposito, di agenzia, di rappresentanza, di commissionaria, di concessionaria di ditte e società aventi scopi analoghi o affini.». La stessa visura camerale della Società indica che *«il socio accomandatario signor Graciotti è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nulla escluso o eccettuato. La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al socio accomandatario signor Graciotti Vincenzo il quale potrà (...)»*. Inoltre il candidato Graciotti Vincenzo, in data 7 gennaio 2021, con nota a mezzo e-mail a tutti gli affiliati della X Zona aventi diritto di voto, ha dichiarato di essere un imprenditore nautico. Ad ulteriore supporto di quanto esposto, il ricorrente ricorda le trascorse attività commerciali del signor Graciotti Vincenzo collegate alla gestione della Federazione Italiana Vela, almeno a partire dall'anno 2010.

3.2. Entro il termine ultimo di presentazione della candidatura, 31 dicembre 2020, il signor Copertari Gianlorenzo, tessera FIV 892229, si è candidato alla carica di Consigliere di Zona per il quadriennio 2021-2024. Il signor Copertari ha dichiarato di essere cittadino italiano, maggiorenne, con Modulo B2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alle Cariche Zonali della Federazione Italiana Vela Quadriennio 2021-2024. Il signor Copertari Gianlorenzo, è nato il 10 gennaio 2003.

3.3. Entro il termine ultimo di presentazione della candidatura, 31 dicembre 2020, il signor. Smerchinich Paolo, tessera FIV 117181, si è candidato alla carica di Consigliere di Zona per il quadriennio 2021-2024. Il signor Smerchinich Paolo, ha già svolto la carica di consigliere di Zona per i quadrienni 2009-2012, 2013-2016, 2017-2020.

4. In linea di diritto il ricorrente deduce quanto segue.

4.1. La candidatura a Presidente X Zona del signor Graciotti Vincenzo, tessera FIV 18010, è inammissibile ed illegittima ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 56, comma 3, e 10, comma 2, dello Statuto federale, degli artt. 2, 3, 15 del codice di comportamento etico-sportivo della Federazione Italiana Vela, e dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva.

4.2. La candidatura a Consigliere di zona del signor Copertari Gianlorenzo, tessera FIV 892229, è inammissibile ed illegittima. L'elettorato passivo, espressione concreta della libertà personale, si sostanzia nella capacità giuridica di presentare la propria candidatura elettorale. L'interessato, entro il termine ultimo di presentazione, non poteva porre in essere, tramite un proprio atto di volontà, quelle azioni atte ad eliminare quelle cause che impedivano la possibilità per lo stesso di presentare la propria candidatura. In sintesi, l'interessato, in quanto minorenni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7.4, comma 1, dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate non poteva presentare la propria candidatura alla data del 31 dicembre 2020.

4.3. La candidatura a Consigliere di zona signor Smerchinich Paolo, tessera FIV 117181, è inammissibile ed illegittima ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 56, comma 7, e 69/ter. A questo riguardo il ricorrente ricorda il parere nr. 6/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport secondo il quale *«l'art. 11 delle Disp. Prel. sancisce il principio della generale irretroattività delle norme: divieto che, però, può essere derogato qualora ciò risponda a criterio di ragionevolezza e di maggiore giustizia. Dal canto suo, la Corte Cost. si è espressa ritenendo giustificata la retroattività della legge solo se motivata dall'esigenza di tutelare beni e diritti di rilevanza costituzionale (Corte Cost. 2012/264). In ogni caso, e sempre attraverso una indicazione analitica delle fattispecie, è rimessa al Legislatore la valutazione di un'applicazione retroattiva della norma, scelta che, nel caso che ci occupa, può evincersi proprio dall'espressa previsione contenuta nell'art.6, comma 4 e 7, della L.8/2018 (disposizioni transitorie e finali)».*

5. Tutto quanto come sopra esposto, in fatto e in diritto, il ricorrente così conclude:

«Voglia l'Ecc.mo Segretario Generale adito, ordinare:

- *l'esclusione della candidatura a Presidente X zona del Sig. Graciotti Vincenzo, tessera FIV 18010;*
- *l'esclusione della candidatura alla carica di consigliere di zona del Sig. Copertari Gianlorenzo, tessera FIV 892229;*
- *l'esclusione della candidatura alla carica di consigliere di zona del Sig. Smerchinich Paolo, Tessera FIV 117181».*

6. Il ricorrente correda il proprio ricorso con ampia documentazione allegata al medesimo ricorso.

7. Del ricorso questo Tribunale è stato investito in data 9.1.2021 con PEC affarigenerali@federvelapec, a firma del Segretario Generale della FIV.

8. Non sono pervenute dai controinteressati nei cui confronti il ricorso è stato promosso memorie. Fatta eccezione della nota del signor Vincenzo Graciotti in data 11 gennaio 2021 con la quale lo stesso dichiara che la propria principale fonte di reddito è la pensione INPS categoria ICOM numero 37022038 con decorrenza 1.8.2020.

9. Questa essendo la materia del contendere, il Tribunale deve farsi preliminarmente carico della ammissibilità o meno del ricorso.

9.1. Il ricorso, come si è precisato sopra, è intestato alla Segreteria Generale e le conclusioni e le relative domande sono state rivolte al Segretario Generale al quale viene chiesto di ordinare l'esclusione dei candidati che non sarebbero in possesso secondo il ricorrente dei requisiti di eleggibilità che gli stessi hanno attestato nella Dichiarazione di accettazione della candidatura alle Cariche Zonali Della Federazione Italiana Vela Quadriennio 2021-2024. Ricorso e domande, quindi, sono state rivolte ad un Organo che non ha competenza a decidere sull'impugnazione atteso che, ai sensi dell'art. 6.1.6. dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA, avuto riguardo alla impugnazione delle

candidature, il ricorso deve essere presentato d'innanzi al Tribunale Federale davanti al quale devono essere anche presentate eventuali osservazioni da parte dei controinteressati in prestabiliti termini tassativi e inderogabili, con modalità di comunicazione altrettanto tassative. Sempre al Tribunale devono essere presentate le domande che il proponente l'impugnazione sottopone. E' pur vero che il ricorso di cui si tratta è stato inoltrato anche alla FIV e che la Segreteria della FIV lo ha inoltrato a questo Tribunale Federale, ma tale indicazione in indirizzo non pare, a giudizio del Collegio, idonea a sanare, a fronte di norme chiare e non equivocamente interpretabili, nel caso disattese, i vizi che affliggono l'impugnazione. L'impugnazione è, dunque, inammissibile.

9.2. Un secondo profilo di inammissibilità del gravame discende dal fatto che il ricorrente ha notificato l'impugnazione agli indirizzi di posta elettronica sopra menzionati, nessuno dei quali risulta, tuttavia, appartenere ai candidati controinteressati. Il ricorrente, infatti, parrebbe aver notificato l'impugnazione alla Pec degli Affiliati, a cui fanno rispettivamente capo i tre controinteressati, volendo, come sembrerebbe, avvalersi del procedimento di notifica previsto dall'art. 13 del Regolamento di Giustizia Federale. Senonché, specificando al comma 2 che *«Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti»*, la norma rende evidente che la modalità in questione (da ritenersi privilegiata in quanto palesemente agevolata nell'effettuazione) è riservata ai procedimenti dinnanzi agli organi giurisdizionali preposti all'esercizio dell'azione disciplinare e, in carenza di specifiche estensioni regolamentari, non può in alcun modo essere considerata accessibile ai soggetti che intendano promuovere l'accertamento della legittimità di una candidatura ad una assemblea elettiva, accertamento che non ha alcuna attinenza con i procedimenti disciplinari. Le modalità di notifica alle parti controinteressate, in questo particolare procedimento, sono del resto specificamente previste all'art. 2d del *«Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive»* (estensibile alle assemblee territoriali, quanto meno per quel che qui rileva, e cioè le modalità di notifica degli atti introduttivi). Posto, quindi, che la notifica del ricorso costituisce elemento imprescindibile in quanto posto a presidiare il corretto instaurarsi del contraddittorio e la stessa possibilità di esercizio del diritto di difesa, ritenuto che la mancata costituzione delle controparti Smerchinich e Copertari non consente, diversamente da quel che può valutarsi per il Graciotti, che ha provveduto al depositato di documentazione, di ritenere comunque dagli stessi acquisita la conoscenza dell'atto introduttivo della presente impugnazione, in assenza di elementi che consentano a questo Tribunale di avere certezza che il contraddittorio sia stato ritualmente costituito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riguardo ai signori Smerchinich e Copertari. Non così, invece, per la posizione del signor Vincenzo Graciotti che, in ragione della ridetta produzione, ha sanato ogni vizio di notifica. Per quest'ultimo, non di meno, il ricorso è inammissibile a mente delle ragioni esposte al punto 9.1. che precede.

9.3. Un terzo motivo di inammissibilità del ricorso discende dal fatto che il ricorrente è candidato alla Presidenza della X Zona, ma non alla carica di consigliere di Zona, e non pare che egli abbia, quindi, alcun interesse a censurare la candidatura dei signori Gianlorenzo Copertari e Paolo Smerchinich che non possono contendere al ricorrente la carica di consigliere della Zona X, non essendosi egli candidato per tale carica. Sicché da una decisione sulla posizione dei signori Copertari e Smerchinich e dalla loro eventuale legittima elezione a consiglieri, il ricorrente non sarebbe portatore di alcuna posizione di controinteresse.

10. L'inammissibilità della impugnazione sotto i tre ricordati profili esime il Tribunale dall'entrare nel merito.

* * * *

P.Q.M.

Il Tribunale Federale - riunito in videoconferenza - dichiara, per le esposte ragioni, il ricorso del signor Saimon Conti avverso l'elenco dei candidati all'Assemblea Zonale elettiva della X Zona per il quadriennio 2021-2024 inammissibile e, per l'effetto, lo respinge.

Così deciso, in Genova, il 13.1.2021.

Alessandro Ghibellini, presidente e estensore



Simona Crispo, componente

Michele Micalizzi, componente

F.I.V.
Federazione Italiana Vela

Organi di Giustizia

depositato il

14/1/2021
